

252. Legge 17 dicembre 1992 n. 483. Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante disposizioni urgenti in materia di pubblicità televisiva.

Questa legge è stata pubblicata in GU 18 dicembre 1992 n. 297, e le modifiche al decreto legge sono entrate in vigore il 19 dicembre 1992.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

1. Il decreto legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante disposizioni urgenti in materia di pubblicità televisiva, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

**MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO LEGGE 19 OTTOBRE 1992, N. 408.**

L'art. 3 è sostituito dal seguente:

“Art. 3. – 1. All'art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 9, le parole “20 per cento”, fino a: “orario giornaliero di programmazione” sono sostituite dalle seguenti: “20 per cento di ogni ora e di giorno di programmazione”;

b) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

“9bis. Il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e' portato al 20 per cento se comprende forme di pubblicità come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell'acquisto o del noleggio di prodotti oppure della fornitura di servizi, fermi restando i limiti di affollamento giornaliero e orario di cui al comma 7 per le forme di pubblicità diverse dalle offerte di cui al presente comma. Per i medesimi concessionari il tempo di trasmissione dedicato a tali forme di offerte non deve comunque superare un'ora e 12 minuti al giorno¹⁸⁵”.

9ter. Per quanto riguarda i concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, qualora siano comprese le offerte di cui al comma 9bis, è portato al 35 per cento, fermo restando il limite di affollamento giornaliero e orario di cui al comma 9 per le forme di pubblicità diverse dalle offerte di cui al comma 9bis.

9quater. Ai concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale gli indici di cui al comma 9ter si applicano a partire dal 31 dicembre 1993.”

c) al comma 13, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

“b-bis) non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello sponsor o di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi”;

d) il primo periodo del comma 15 è soppresso;

e) al secondo periodo del comma 15 dopo le parole: “in materia” sono inseriti le seguenti: “di sponsorizzazioni”.

(omissis)

¹⁸⁵ Questo comma è stato aggiunto dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1992 n. 483.